



Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

OGGETTO: Aggiornamento di iscrizione negli elenchi per la nomina dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.

**Al Signor SINDACO del Comune di
51037 – MONTALE –**

Il/la sottoscritt _____
nat – a _____ il _____
residente in **MONTALE** Via _____
trovandosi nelle condizioni previste dagli art. **9 e 10** della Legge 10 aprile 1951, n° 287,

rivolge domanda

per essere iscritto negli elenchi delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le funzioni di **Giudice Popolare di Corte d'Assise d'Appello**.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Dichiara

Di essere nato a _____ il _____
Di essere in possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici e civili
Di essere in possesso del titolo di studio di _____
Conseguito nell'anno _____ presso _____
Di svolgere la professione di _____
Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art 12 della legge 287/1951

Montale, _____

__ L __ RICHIEDENTE

Nota: gli artt. 9 e 10 della legge sono riportati per intero sul retro della presente



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N° 287

Art. 9

(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise)

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10

(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello)

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso de titolo finale di studi di Scuola Media di Secondo Grado di qualsiasi tipo.

Art. 12

(Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.